

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 05/12/2012 - rif. AG 21/2012

Parere sulla Normativa del 05/12/2012 - rif. AG 21/2012 d.lgs 163/06 Articoli 113, 75 - Codici 113.1, 75.1

Richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Applicabilità dell'istituto dell'esonero cauzionale previsto dall'art. 54 del R.D. n. 827/1924 per casi speciali, subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione- La disposizione dell'art. 54, comma 8, del R.D. n. 827/1924 afferma che - nei casi di forniture e lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per particolari provviste- è data facoltà all'amministrazione di prescindere dalla richiesta della cauzione. E' altresì previsto che l'esonero dalla cauzione sia subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 54, comma 9 del R.D. n. 827/1924). Relativamente all'ipotesi di abrogazione espressa delle citate disposizioni di cui all'art. 54, collocate nel Regolamento recante norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato risalente al 1924, si constata che il Codice dei contratti pubblici elenca, all'art. 256, una serie di disposizioni abrogate tra le quali non risulta contemplato l'art. 54 del R.D. n. 827/1924. La Sezione Centrale di Controllo sulle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti si è espressa sul punto con deliberazione n. 12 del 18 ottobre 2011, in cui, nel capitolo relativo alle acquisizioni di beni e servizi in economia, si prende atto della consolidata prassi di alcune amministrazioni di far ricorso all'articolo 54 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale è data facoltà all'amministrazione di prescindere dal richiedere una cauzione, anche costituita dalla fideiussione, per forniture e lavori da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità per particolari provviste, subordinando l'esonero della cauzione o l'accettazione della fideiussione ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Limitatamente alle procedure in economia, l'Autorità ritiene condivisa la medesima conclusione (cfr. parere sulla normativa 8 marzo 2012 - Rif. AG 41/2011).